



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



**Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**

Prot. **0011328**

del 09/10/2019 ore 17:50:46

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 09 OTT. 2019

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Trento
Vicolo Galasso n. 19
38122 Trento**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 68/2019 - Società tra professionisti – maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste e per quote a seguito di modifiche statutarie

Con il quesito formulato il 9 aprile 2019 si domanda se per una STP già iscritta nella sezione speciale dell'Albo, a seguito di cessione di quote, possa configurarsi la seguente situazione:

- il 70% del capitale sociale risulti di proprietà dell'unico socio professionista;
- il 30% del capitale sociale risulti di proprietà di una s.r.l. il cui unico socio, ancorchè non amministratore, sia lo stesso professionista.

Per quanto attiene alla partecipazione dei soci professionisti e al calcolo delle maggioranze espressamente previste dall'art. 10, comma 3, lett. b) della legge n. 183 del 12 novembre 2011, si rinvia alle indicazioni contenute nella recente Informativa n. 60/2019 diffusa agli Ordini in data 8 luglio 2019.

Con riguardo, invece, alla partecipazione ad una STP unipersonale di altra STP unipersonale partecipata dallo stesso socio, si rammenta che: i) l'art. 10, comma 6, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 precisa che la partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP; ii) che l'art. 6, comma 1, del D.M. n. 34 dell'8 febbraio 2013 (Incompatibilità), precisa che l'incompatibilità sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell'iscrizione della società all'ordine di appartenenza.

Ne consegue che, mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è precluso partecipare a più STP.

Di talché, sembrerebbe esclusa la possibilità che una STP partecipi ad altra STP, considerato che, in tal modo, verrebbe ad essere indirettamente elusa la regola per cui la partecipazione del socio professionista è consentita esclusivamente in una STP, regola prescritta nel menzionato art. 10, comma 6 della legge n. 183 del 12 novembre 2011 e richiamata nell'art. 6, comma 1, del D.M. n. 34 dell'8 febbraio 2013.

Ciò posto, il socio professionista dovrà provvedere a regolarizzare la propria posizione in forza delle previsioni di cui all'art.6, ult. comma, del menzionato D.M. n. 34 dell'8 febbraio 2013.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione 